COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE **Cod. n.**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. di Prot. **N. 10 Reg. Delib.**

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno duemiladodici addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 20.30 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

RISULTANO:

		Pres.	Ass.
BONGIOLATTI PIER LUIGI	SINDACO	si	
DEL DOSSO DONATO		si	
BERTOLATTI SILVIA		si	
GUSMERINI MATTEO			si
BRICALLI GIANNI		si	
SCARAFONI GIANNI		si	
BONGIOLATTI GIANCARLO			si
SALA ORAZIO		si	
DEL DOSSO TIZIANO		si	
MANNI VALTER		si	
BARONA MARCO		si	
ROSSI VINCENZO		si	
CATELOTTI SILVANA		si	
BERTINI SILVIA		si	
FUMASONI VALERIO		si	
MAINETTI VITTORIO			si
SPAGNOLATTI LUCA			si
		13	4

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Rina CERRI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Per quanto concerne la discussione sull'argomento in oggetto si rimanda alla delibera relativa alle aliquote, avendo unificato la discussione.

Premesso che l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011 a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, mentre la decorrenza per l'applicazione a regime è fissata dall'anno 2015;

Considerato che l'I.M.U. sostituisce l'I.C.I. e, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati, intendendosi con la locuzione "beni non locati" sia fabbricati sia terreni;

Atteso che è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in base all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, mentre non è stato confermato dalla Legge n. 44/2012 di conversione del D.L. n. 16/2012 il richiamo all'art. 59 del citato D.Lgs. relativo alla potestà regolamentare in materia di I.C.I., con la conseguenza che vi sono limiti stringenti alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di I.M.U., anche in previsione della riserva della quota erariale della nuova imposta;

Ricordato pertanto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

Vista l'opportunità di deliberare un regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, nei limiti avanti indicati, secondo una proposta di carattere prudenziale dettata dalla necessità di verificare in concreto il gettito della nuova imposta;

Tenuto conto che gli enti sono stati autorizzati ad iscrivere in bilancio un'entrata I.M.U. pari agli importi pubblicati dal Ministero Economia e Finanze sulla base delle stime ministeriali ma che tale accertamento è a titolo provvisorio in attesa dei dati effettivi del gettito;

Ricordato altresì che tale importo accertato convenzionalmente potrà essere rivisto in base ai nuovi futuri calcoli del Ministero, fermo restando che, in caso di sovrastima, ai Comuni non è dovuto alcun conguaglio da parte dello Stato;

Vista la proposta di regolamento predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto da n. 12 articoli;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.L. n. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2012, che all'art. 29, c. 16 quater ha differito al 30.06.2012 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2012, termine ulteriormente prorogato al 31.08.2012 con Decreto del Ministero dell'Interno del 20.06.2012;

Visto l'art. 4, c. 5 del D.L. n. 16/2012, come convertito dalla L. n. 44/2012 che recita: "Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo";

Ricordato che la presente deliberazione e l'unito regolamento deve essere trasmessa al Ministero Economia e Finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, e pertanto entro il 30.07.2012 ovvero entro 30 giorni dall'esecutività della delibera;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 0, contrari n. 3 (Catelotti Silvana, Bertini Silvia, Fumasoni Valerio), resi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti

DELIBERA

1. Di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria" allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto da n. 12 articoli.

2. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2012.

3. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nella nota del Ministero Economia e Finanze del 6 aprile 2012 prot. 5343.

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Approvato con delibera C.C. n.10 24 luglio 2012

INDICE	PAGINA
Art. 1 FONTI NORMATIVE	2
Art. 2 IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO	2
Art. 3 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO	2
Art. 4 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI	2
Art. 5 BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI	3
Art. 6 UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI	3
Art. 7 ESENZIONI	3
Art. 8 VERSAMENTI ED INTERESSI	4
Art. 9 RIMBORSI E COMPENSAZIONE	4
Art. 10 ATTIVITA' ACCERTAMENTO	4
Art.11 DICHIARAZIONE	4
Art.12 DISPOSIZIONI FINALI	5

ART. 1
FONTI NORMATIVE

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Berbenno di Valtellina (So) dell'Imposta Municipale Propria istituita in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e succ. modifiche ed integrazioni.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge n. 201/2011, dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23/2011 e dall'art. 4 comma 5 lett. f) del D.L. 16/2012 convertito in legge 26 aprile 2012 n. 44.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi statali di riferimento.

ART. 2
IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'art. 13 comma 11) del D.L. n. 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso art. 13 a tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale.
2. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.

ART. 3
DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ART. 4
BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzate a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione degli organi superiori e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata

fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D.Lgs. n. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

ART. 5
BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente con allegata relativa documentazione fotografica.
2. Il fabbricato non deve essere utilizzato né come abitazione né con altra destinazione (magazzino, deposito, stalla ecc.).
3. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio.
4. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, luce, gas, fognatura ecc.,
5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
6. Per l'anno d'imposta a partire dal quale si usufruisce della riduzione occorre presentare anche la DICHIARAZIONE IMU, entro i relativi termini, con la quale il contribuente assolve all'obbligo di comunicare di avere usufruito della riduzione della base imponibile del 50%.

ART. 6
UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ART. 7
ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge n. 133/94 ed i terreni agricoli del Comune di Berbenno di Valtellina in quanto rientrante nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

ART. 8
VERSAMENTI ED INTERESSI

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 9
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal precedente art. 8 comma 1.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 10
ATTIVITA' ACCERTAMENTO

1. Il Comune riscuote i proventi relativi all'attività di accertamento, mediante:
   - versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del comune
   - direttamente presso la tesoreria predetta o tramite il sistema bancario

ART. 11
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazione presentate ai fini dell'I.C.I., in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30/09/2012.

ART. 12
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'1.1.2012.